

N. 02833/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alfredo Di Lettera, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Russo, con domicilio eletto presso Ernestina Frese in Napoli, largo Torraca, 71;

contro

Comune di Vitulazio, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto presso Ciro Centore in Napoli, via Cesare Rosaroll N. 70;

nei confronti di

Manuela Pennacchio, Salvatore Natale;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Salvatore Sorreca, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Pasquale Marotta in Napoli, Segreteria T.A.R.;

*per l'annullamento delle operazioni di concorso pubblico per titoli ed esami n. 1
posto di istruttore amm.vo cat. c*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vitulazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in esame è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è infatti noto, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l'interesse fatto valere da parte ricorrente con

l'atto introduttivo del presente giudizio è venuto meno per l'intervenuta caducazione dell'intera procedura di gara a seguito dell'accoglimento di altro giudizio (R.G: 1055/2011) relativo alla medesima vicenda amministrativa con ritenuta fondatezza dell'assorbente motivo inerente la nomina della commissione di concorso.

L'interesse all'annullamento degli atti concorsuali, nella diversa misura di cui al presente gravame, è, pertanto, inesorabilmente venuto meno, alla luce della portata complessivamente caducante della riferita statuizione giudiziale.

Il presente gravame è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (non residuando più alcuna utilità pratica e concreta fruttuosità alla definizione del ricorso).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)